



## GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 83

SEDUTA DEL 05/04/2016

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER PROMUOVERE L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ALLE COOPERATIVE DI TIPO B) ED AI LORO CONSORZI.

L'anno **duemilasedici** il giorno **cinque** del mese di **aprile** alle ore **09:00** nella Residenza Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE	
1	TAMBELLINI ALESSANDRO	Sindaco	X	
2	CECCHETTI ENRICO	Assessore	X	
3	LEMUCCHI GIOVANNI	Assessore anziano	X	
4	MAMMINI SERENA	Assessore	X	
5	MARCHINI CELESTINO	Assessore	X	
6	PIEROTTI FRANCESCA	Assessore	X	
7	RASPINI FRANCESCO	Assessore	X	
8	SICHI ANTONIO	Assessore	X	
9	VIETINA ILARIA MARIA	Vice sindaco		X

Presiede l'adunanza il Sindaco TAMBELLINI ALESSANDRO.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Sabina Pezzini, il quale cura la verbalizzazione.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.



## La Giunta Comunale

Preso visione della proposta di deliberazione presentata dal C. - Servizio di Staff - Advocatura Comunale, Centro Unico Acquisti - Dirigente, C. - *Servizio di Staff - Advocatura Comunale, Centro Unico Acquisti - Dirigente* ATTO DI INDIRIZZO PER PROMUOVERE L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ALLE COOPERATIVE DI TIPO B) ED AI LORO CONSORZI.", così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;

### premesse che:

con la legge n. 381 del 08.11.1991 "*Disciplina delle cooperative sociali*" e ss.mm.ii. (di seguito legge) è stata disciplinata nell'ordinamento giuridico italiano la figura della cooperativa sociale la cui finalità consiste nel perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale attraverso: *a)* la gestione di servizi sanitari ed educativi; *b)* lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

l'art. 5, comma 1, della medesima legge prevede altresì che gli enti pubblici possano stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo B, finalizzate alla fornitura di determinati beni e servizi (diversi da quelli socio-sanitari ed educativi) in deroga alla normativa di cui al D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti) purché detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

la Legge stabilisce che le cooperative sociali di tipo "B" hanno lo scopo di "perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate";

l'art. 9 della medesima Legge 381/1991 demanda alle Regioni il compito di adottare convenzioni tipo per la disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali iscritte all'Albo Regionale e le amministrazioni pubbliche;

con legge regionale 24 novembre 1997 n. 87 al fine di valorizzarne il ruolo per la promozione umana e per l'integrazione sociale, è stato istituito l'Albo regionale delle cooperative sociali ed i loro consorzi e sono stati definiti i contenuti delle convenzioni-tipo, onde poter rendere uniformi sul territorio regionale i rapporti tra cooperative sociali ed amministrazioni pubbliche;

inoltre, con deliberazione del Consiglio Regionale 10 novembre 1998 n. 335 - tra l'altro - è stato approvato lo schema-tipo di convenzione tra amministrazioni/cooperative sociali per l'affidamento di forniture e servizi;

con delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 l'ANAC ha emanato le "Linee per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alla cooperative sociali" con lo scopo di fornire indicazioni operative alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori del settore, e nelle premesse del documento, precisa che "il terzo settore rappresenta un'importante realtà nel Paese, sia sotto il profilo sociale, per la natura dei servizi svolti, che sotto il profilo occupazionale";

nell'ambito delle politiche per la promozione dell'occupazione perseguite dall'Amministrazione comunale, le categorie svantaggiate rappresentano una priorità rispetto alla quale occorre investire risorse, al fine di contrastare il forte rischio di emarginazione che esse corrono sul mercato del lavoro, soprattutto in momenti di crisi economica come quello attuale;



l'accesso al mercato del lavoro rappresenta una soluzione ottimale in termini di rapporto costi/benefici per la collettività: consente di ridurre la povertà degli individui e delle famiglie ed è una valida alternativa rispetto all'ingresso e alla permanenza nel circuito assistenziale del disagio e delle difficoltà;

il Comune di Lucca nell'esercizio delle proprie funzioni intende favorire lo sviluppo di percorsi di integrazione ed inserimento lavorativo a favore di propri cittadini che versano in situazioni di disadattamento sociale e/o di emarginazione dal mercato del lavoro e l'Amministrazione pertanto intende dare concretezza alle politiche sociali a sostegno dell'inserimento lavorativo delle fasce più deboli della popolazione;

l'Amministrazione ritiene che la cooperazione di tipo B sia strategica per la realizzazione degli obiettivi di inclusione sociale di persone sottoposte ad emarginazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di lavoro e di cooperazione sociale e questo perché le cooperative sociali di tipo B possono essere qualificate come imprese aventi una duplice finalità e sottoposte a doppio vincolo: da un lato, imprese soggette alla logica del bilancio economico e del mercato, con competenze tecniche e professionali e con la necessità di investire in risorse umane e materiali; dall'altro, imprese che perseguono la specifica finalità di offrire lavoro remunerato e stabile a persone svantaggiate per consentirne la l'integrazione in un reale circuito sociale e produttivo;

l'art. 3 del Tuel definisce quale compito costitutivo dell'Ente locale quello di "rappresentare la comunità, curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo" e in tal senso l'Amministrazione ha intenzione di promuovere azioni concrete per favorire una migliore e piena integrazione delle persone svantaggiate, nel contesto sociale ed economico nel quale svolgono la loro esistenza, ed il lavoro è certamente uno dei punti fondamentali del percorso, oltre che di valorizzare il ruolo del Terzo Settore e del volontariato, quale espressione del capitale sociale dei territori di appartenenza e che costituisce una sorta di naturale antidoto agli ostacoli all'inclusione sociale e lavorativa;

per i fini di cui sopra l'Amministrazione intende promuovere e sensibilizzare gli uffici all'utilizzo, quando possibile e legittimo, di forme convenzionali di affidamento dei servizi di cui alla direttiva comunale adottata con Delibera di Giunta n. 62/2012, alle cooperative sociali di tipo B) in modo da offrire occasioni di occupazione per persone svantaggiate;

in questo senso si rileva come la richiamata deliberazione individui, con riguardo alle proprie specifiche esigenze, il ricorso alla acquisizione (anche) di servizi secondo le modalità di cui all'art. 125 del D.lgs. 162/2006;

### **quanto sopra premesso,**

dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, la proposta non necessita del parere di regolarità tecnica e contabile in quanto mero atto di indirizzo,

visto lo Statuto comunale;  
visto l'articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;

con n. 8 voti favorevoli su n. 8 presenti e votanti;

### **d e l i b e r a**

1 di esplicitare l'indirizzo di promuovere il ricorso alle cooperative sociali di tipo B) e ai loro consorzi quale strumento volto a favorire la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone



svantaggiate, negli ambiti della possibile acquisizione dei servizi in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006 e in relazione ai settori indicati dalla direttiva approvata con delibera G.C. n. 62/2012;

2 di precisare che il ricorso alle cooperative sociali di tipo B) deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, in tal senso istituendo un elenco – da aggiornarsi al 1° gennaio di ogni anno pari – di cooperative sociali di tipo B) interessate allo svolgimento di tali servizi e individuate sulla base di un apposito avviso periodico predisposto dal C.U.A.;

3 di stabilire che, in sede di programmazione per l'acquisizione di beni e servizi, vengano individuati i servizi da affidare mediante convenzione con le cooperative sociali di tipo B) inserite nell'elenco;

4 di stabilire che, in ogni caso, il rapporto convenzionale debba esplicitare la finalità e le modalità di inserimento del o dei soggetti svantaggiati all'interno del servizio affidato e che sia considerato preferenziale, in caso di pluralità di cooperative invitate e ai fini della valutazione dell'offerta, l'inserimento di soggetti svantaggiati che risiedano sul territorio comunale;

5 di disporre la trasmissione del presente atto ai dirigenti comunali, ai responsabili del coordinamento delle U.O. e ai titolari dell'incarico di Alta Professionalità;

6 di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della regione Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

Con successiva separata votazione, all'unanimità,

### **d e l i b e r a**

altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

il Segretario Generale  
Dott.ssa Sabina Pezzini

il Sindaco  
TAMBELLINI ALESSANDRO

---

Segnalazione dell'esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

B. - Servizio di Staff - Supporto agli Organi di Governo, Programmazione e Controlli - Segretario Generale

C. - Servizio di Staff - Avvocatura Comunale, Centro Unico Acquisti - Dirigente